Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 25 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 8 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti addì 28 settembre 1938-XVI, registro 29 Africa Italiana, foglio n. 4.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Pelilli Guido fu Gennaro e di Lombardi Luisa, nato a San Paolo di Civitate (Foggia) l'8 gennaio 1903, tenente complemento del deposito 2° artiglieria coloniale (*alla memoria*). — Volontario in una scuola paracadutisti, prodigava alla nuova specialità le sue migliori energie, affermandosi per superbo sprezzo del pericolo e per generoso entusiasmo. In una esercitazione di prova di lancio collettivo, per mancato funzionamento del paracadute, immolava la giovane esistenza, tutta dedita al dovere ed alla Patria. — Aeroporto Castel Benito, 18 maggio 1938-XVI.

MEDAGLIA DI BRONZO.

Perasso Ettore di Luigi e di Seronello Ines, nato a Genova il 28 febbraio 1912, sottotenente complemento del V gruppo artiglieria coloniale. — Ufficiale paracadutista, in un lancio collettivo di reggimento durante le grandi esercitazioni in Gefara, per la accidentale rottura del paracadute, toccava violentemente terra, riportando gravi ferite. Incurante del dolore, con calma e stoicismo ammirevoli, impartiva ai dipendenti disposizioni per lo sviluppo dell'azione tattica predisposta, ordinando loro di non occuparsi di lui. Raccolto, insisteva per rimanere sul posto, solo preoccupato della riuscita dell'esercitazione. Esempio di virtù militari. — Bir el Ghnem (Libia), 23 maggio 1938-XVI.

(3966)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1626.

Proroga fino al 30 giugno 1939-XVII del termine per l'attuazione del piano di risanamento della zona Dantesca in Ravenna e delle relative agevolazioni tributarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1932-XI, n. 1480, convertito nella legge 6 aprile 1933-XI, n. 364, col quale fu autorizzato un contributo dello Stato di L. 4.000.000 nella spesa pel piano regolatore della zona Dantesca in Ravenna;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1933-XI, registro 13 Lavori pubblici, foglio 119, col quale fu dichiarata la pubblica utilità delle opere del piano regolatore anzidetto, accordandosi per la sua attuazione il termine fino al 15 giugno 1936-XIV;

Visto il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1271, convertito nella legge 18 gennaio 1937-XV, n. 194, con il quale è stata approvata una variante al piano di risanamento della zona Dantesca in Ravenna e sono state accordate agevolazioni fiscali nonchè una proroga al 15 giugno 1938-XVI, per le opere del piano originario e per quelle relative alla variante;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità che per l'esecuzione di tali opere sia accordata una ulteriore proroga fino al 30 giugno 1939-XVII al termine sopraindicato;

Che però mentre rimane invariato il beneficio della imposta minima di registro e di trascrizione, l'esenzione venticinquennale dalla imposta e sovrimposta sui fabbricati dovrà decorrere per le costruzioni ultimate entro il 30 giugno 1939-XVII, dal termine attuale del 15 giugno 1938-XVI;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'educazione nazionale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato per il piano di risanamento della zona Dantesca in Ravenna in forza della su richiamata legge 18 gennaio 1937, n. 194, è prorogato fino al 30 giugno 1939-XVII.

Art. 2.

E' parimenti prorogato fino al 30 giugno 1939-XVII, il beneficio della imposta minima di registro e di trascrizione di cui all'art. 3 della predetta legge 18 gennaio 1937-XV, numero 194.

Art. 3.

Agli effetti della esenzione venticinquennale dalla imposta e sovrimposta dei fabbricati, le costruzioni che saranno ultimate entro il nuovo periodo dal 30 giugno 1939-XVII, sono da considerarsi come ultimate entro il termine del 15 giugno 1938-XVI, dalla quale data dovrà pertanto decorrere il venticinquennale dell'esenzione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1627.
Conferimento dell'autonomia amministrativa e contabile agli enti del Regio esercito dislocati nelle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, recante le nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927-V, n. 443;

Visto il R. decreto 19 luglio 1923-I, n. 1857, relativo alla sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, relativo al decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931-IX, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione centrale della guerra;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di rendere amministrativamente autonomi i reparti del Regio esercito dislocati nelle Isole italiane dell'Egeo, in vista della loro particolare situazione geografica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al Comando delle truppe Regio esercito delle Isole italiane dell'Egeo le facoltà e le attribuzioni devolute ai Comandi di corpo d'armata ed al Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, a tenore del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e della contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari, approvato con R. decreto 2 febbraio 1928-VI, n. 263, del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, e del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 1963.

Art. 2.

Le facoltà e le attribuzioni decentrate sul Comando truppe Regio esercito delle Isole italiane dell'Egeo in forza del presente decreto sono disimpegnate presso il Comando stesso da un « ufficio amministrativo » che funzionerà alla immediata dipendenza del comandante delle truppe stesse e sarà diretto da un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale della guerra di grado non superiore al settimo, coadiuvato da altro funzionario di grado inferiore.

Art. 3.

Presso il Comando truppe Regio esercito dell'Egeo, è istituito, alla diretta dipendenza del Comando stesso, un ufficio di contabilità e di revisione, il quale sarà diretto da un tenente colonnello o maggiore del corpo di amministrazione ed eserciterà le attribuzioni previste dal R. decreto 19 luglio 1923-I, n. 1857, e correlative disposizioni.

Art. 4.

Le ispezioni ordinarie tecnico-militari, tecniche, amministrative e contabili relative alle truppe ed ai servizi dell'Egeo, saranno affidate dal Ministro per la guerra a funzionari militari o civili da lui di volta in volta espressamente designati, salva al comandante delle truppe la facoltà di ordinare, in casi speciali, ispezioni straordinarie, informandone poi il Ministero.

Art. 5.

Le disposizioni vigenti in merito al funzionamento amministrativo e contabile dei Comandi di corpo d'armata e del Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali si intendono estese al Comando truppe Regio esercito delle Isole italiane dell'Egeo.

Art. 6.

Con successivi provvedimenti, il Ministro per la guerra è autorizzato a designare, di concerto con quello per le finanze, i reparti del Regio esercito delle Isole italiane dell'Egeo che avranno amministrazione autonoma, a stabilire la dipendenza amministrativa per i reparti che dovranno funzionare come distaccamenti.

Art. 7.

Il presente decreto — che entrerà in vigore dal 1° ottobre 1938-XVI — sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1628.
Militarizzazione di enti in caso di mobilitazione generale o parziale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 giugno 1925-III, n. 969, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, concernente la militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, convertito in legge con la legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176;
Ritenuta la necessità urgente e assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di mobilitazione generale o parziale possono essere militarizzati gli enti, che per la loro importanza nazionale possono essere utilizzati, parzialmente o nel loro complesso, a vantaggio delle Forze armate dello Stato.

Art. 2.

Le norme relative alla militarizzazione di ciascuno degli enti di cui al precedente articolo sono emanate con decreto Reale, nella forma prevista dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
Qualora speciali ragioni lo consiglino potrà disporsi, nel decreto stesso, la omissione della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei decreti di cui al precedente art. 2, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati e col Ministro per le finanze, saranno stabilite anche le norme relative alla militarizzazione del personale appartenente ai singoli enti, per quanto riguarda la rispondenza fra le qualifiche di servizio dei personali stessi e i gradi della gerarchia militare.
Si applicano ai personali predetti le norme del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante, ad eccezione del secondo capoverso dell'art. 4 del detto decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1629.
Approvazione del Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, stipulato in Tokio, fra l'Italia ed il Manciukuò, il 5 luglio 1938.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione stipulato in Tokio, il 5 luglio 1938, fra l'Italia ed il Manciukuò;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per gli scambi e valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione stipulato in Tokio, fra l'Italia ed il Manciukuò, il 5 luglio 1938.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto nei modi e nei termini di cui al Trattato medesimo.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 93. — MANCINI.

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia e il Manciukuò

Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia e Sua Maestà l'Imperatore del Manciukuò, desiderando di rinsaldare i rapporti di amicizia e di buona intesa felicemente esistenti tra i due Stati e di sviluppare le reciproche relazioni commerciali, hanno risoluto di concludere a questo fine un Trattato di amicizia, commercio e navigazione ed hanno designato, per Loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

S. E. Ettore Conti, Suo Ambasciatore straordinario e Plenipotenziario, Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia, Senatore del Regno;

Sua Maestà l'Imperatore del Manciukuò:

S. E. Yuan Chen-Tuo, Suo Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario a Tokio, Grande Ufficiale dell'Ordine del Chingyum;

i quali dopo essersi scambiati i rispettivi Pieni Poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato gli articoli seguenti:

Art. 1.

Tra l'Italia e il Manciukuò sarà pace costante e perpetua amicizia.

Art. 2.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti accrediterà una propria rappresentanza diplomatica presso l'Altra Parte.

Art. 3.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà istituire rappresentanze Consolari che dovranno, nei territori dell'altra Parte, risiedere nei porti e centri che saranno concordati separatamente.

Le dette Rappresentanze consolari non potranno esercitare le loro funzioni finchè non avranno ricevuto l'*exequatur* od altra autorizzazione equipollente da parte del Governo dello Stato presso il quale esse sono istituite.

Le dette Rappresentanze consolari godranno nei territori dell'altra Parte, in condizioni di reciprocità dei diritti, privilegi ed immunità, che sono o saranno riconosciute alle Rappresentanze consolari della Nazione più favorita.

Art. 4.

Le Alti Parti contraenti hanno convenuto di regolare le loro reciproche relazioni generali in base ai seguenti principî:

1° Ciascuna delle Alte Parti contraenti accorderà ai nazionali dell'altra, in conformità delle proprie leggi e disposizioni interne: *a*) libertà di entrare, di viaggiare e risiedere sul proprio territorio e *b*) una completa protezione ed una costante sicurezza per le loro persone ed i loro beni;

2° Ciascuna delle Alte Parti contraenti, riconoscerà ai nazionali dell'altra, nel proprio territorio, in conformità delle proprie leggi e disposizioni interne, il medesimo trattamento accordato ai nazionali della nazione più favorita per quanto riguarda il commercio e la navigazione, la libertà di dedicarsi all'industria, al commercio ed altre pacifiche occupazioni, l'imposizione di tasse e di altri gravami fiscali e l'esercizio del diritto di proprietà.

Art. 5.

Le Alte Parti contraenti collaboreranno vicendevolmente per promuovere e regolare le rispettive relazioni e per facilitare lo sviluppo del commercio fra di loro su una base di equilibrio e di reciprocità.

Art. 6.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Roma al più presto possibile.

Esso entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche e resterà in vigore finchè non sarà stato denunziato dall'una o dall'altra delle Alte Parti contraenti con preavviso di dodici mesi.

In fede di che, i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti hanno firmato il presente Trattato ed apposto su di esso i Loro rispettivi sigilli.

Fatto a Tokio in duplice copia, in lingua inglese, addì 5 luglio 1938 dell'Era Cristiana, XVI E. F., corrispondente al giorno 5 del settimo mese dell'anno quinto di Kangte.

Per l'Italia:	*Per il Manciukuò*:
E. CONTI	YUAN CHEN-TUO

Treaty of friendship, commerce and navigation between Italy and Manchoukuo

His Majesty the King of Italy, Emperor of Ethiopia and *His Majesty the Emperor of Manchoukuo,* being desirous of strengthening the relations of amity and good understanding which happily exist between their two countries and of developing the commercial relations between them, have resolved to conclude to this end a Treaty of Friendship, Commerce and Navigation and have named Their Plenipotentiaries, that is to say:

His Majesty the King of Italy, Emperor of Ethiopia:

His Excellency Ettore Conti, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Grand Cross of the Italian Crown, Senator of the Kingdom of Italy;

His Majesty the Emperor of Manchoukuo:

His Excellency Yuan Chen-Tuo, His Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary at Tokyo, Second Order of the Chingyun;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, found to be in good and due form, have agreed upon the following articles:

Art. 1.

There shall be between Italy and Manchoukuo constant peace and perpetual friendship.

Art. 2.

Each of the High Contracting Parties shall accredit its Diplomatic Representative to the other Party.

Art. 3.

Each of the High Contracting Parties may appoint Consular Representatives to reside at ports and places which shall be separately arranged within the territories of other Party.

Such Consular Representatives, however, shall not exercise their functions until they receive exequaturs or other sufficient authorizations from the Government of the country to which they are appointed.

The said Consular Representatives shall, on condition of reciprocity, enjoy, within the territories of the other Party, rights, privileged and immunities which are or shall be granted to the Consular Representatives of the most favoured nation.

Art. 4.

The High Contracting Parties have agreed to regulate the general intercourse between them according to the following principles:

(1) Each of the High Contracting Parties shall, according to its laws and regulations, give to the nationals of the other (a) liberty to enter, travel and reside in its territories and (b) complete protection and constant security for their persons and property.

(2) Each of the High Contracting Parties shall, in its territories, according to its laws and regulations, give as a rule to the nationals of the other, concerning matters of commerce and navigation, matters of freedom to engage in industry, commerce and other peaceful occupations, matters of imposition of taxes and charges and matters of property, the same treatment as accorded to the nationals of the most favoured nation.

Art. 5.

The High Contracting Parties shall cooperate with each other to adjust and promote the intercourse between them and to facilitate the increase of mutual trade on a basis of equilibrium and reciprocity.

Art. 6.

The present Treaty shall be ratified and the ratifications shall be exchanged at Rome as soon as possible.

It shall enter into operation on the date of the exchange of ratifications and shall remain in force until it shall have been terminated by either of the High Contracting Parties on giving twelve months' notice to that effect to the other.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed this Treaty and hereunto affixed their respective seals.

Done at Tōkyo, in duplicate, in English language, this fifth day of July of the year 1938 of the Christian Era-XVI° E. F., corresponding to the fifth day of the seventh month of the fifth year of Kangte.

E. CONTI — YUAN CHEN-TUO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1938-XVI, n. 1630.
Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità assoluta ed urgente di dare uno speciale ordinamento alla istruzione elementare dei fanciulli di razza ebraica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite a spese dello Stato speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci.

I relativi insegnanti potranno essere di razza ebraica.

Art. 2.

Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari, con effetti legali, per fanciulli di razza ebraica.

Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario.

Nelle scuole elementari di cui ai comma precedenti, sono svolti i programmi di studio stabiliti per le scuole di Stato, salvo per ciò che concerne l'insegnamento della religione cattolica.

Art. 3.

Nelle scuole elementari per i fanciulli di razza ebraica sono adottati i libri di testo di Stato con opportuni adattamenti, approvati dal Ministero dell'educazione nazionale.

Le spese relative sono a carico delle comunità israelitiche.

Art. 4.

Il presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 109. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 192 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le unite norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali, di 101 articoli, viste, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 112. — MANCINI.

Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali

TITOLO I.

DEGLI ISTITUTI DI CURA IN GENERE.

Art. 1.

Gli istituti di cura dipendenti da Provincie, da Comuni e da altri enti, agli effetti delle presenti norme, sono distinti in *ospedali* ed *infermerie*.

Sotto la denominazione di ente ospedaliero o di amministrazione ospedaliera s'intendono compresi, agli effetti delle presenti norme, tutti gli enti pubblici e tutte le amministrazioni da cui dipendono ospedali, qualunque sia l'ordinamento di detti enti, e qualunque sia l'ambito territoriale nel quale essi operano.

Gli istituti di cura per malattie mentali sono regolati da speciali disposizioni.

Gli istituti a carattere scientifico sono regolati dai propri statuti organici. Il riconoscimento di tale carattere agli istituti medesimi, è fatto dal Ministro per l'interno sentito quello per l'educazione nazionale.

CAPO I.

Degli ospedali.

Art. 2.

Gli ospedali provvedono alle cure medico-chirurgiche, ostetrico-ginecologiche, pediatriche e specializzate.

Essi, oltre, a soddisfare alle esigenze dell'igiene generale, devono possedere almeno i seguenti locali e servizi:

a) reparto di accettazione, fornito dei necessari servizi per l'igiene personale dei malati e di locali adeguati alla osservazione dei ricoverati, divisi per sesso e per età;

b) adatte sale di degenza e relativi servizi per medicina, per chirurgia ed eventualmente per le specialità;

b) locali separati per l'isolamento degli ammalati di forme diffusive;

d) locali separati per malati settici ed asettici nei reparti di chirurgia e di ostetricia e ginecologia;

e) adeguati servizi di radiologia e di ricerche cliniche;

f) servizi di disinfezione, di lavanderia, di bagni, di cucina e di dispensa, oltre il guardaroba e la fardelleria;

g) sala mortuaria e di autopsia secondo le prescrizioni del regolamento speciale di polizia mortuaria e di quello locale.

Il riconoscimento del possesso di tali requisiti, e della loro idoneità è riservato all'Autorità sanitaria provinciale; salvo che non si tratti di ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale, nel qual caso il provvedimento sarà omologato dal Ministro per l'interno.

Art. 3.

Gli ospedali riservati alla cura di soli infermi di malattie che rientrano in una o più specialità ufficialmente riconosciute si dicono *ospedali specializzati*.

Sono compresi tra questi ospedali i *sanatori*, gli *ospedali sanatoriali* e le *colonie post sanatoriali*, gli *ospedali per malati contagiosi* e gli istituti per la cura di altre speciali malattie, secondo la determinazione da farsi con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 4.

Gli ospedali sono costituiti da *sezioni*, *divisioni* e *reparti*.

La *sezione* rappresenta l'unità funzionale dell'ospedale.

Essa deve di regola, e salvo quanto disposto nel successivo art. 5 per le cure specializzate, comprendere 30 letti, ed avere normalmente un proprio insieme organico di servizi e di personale per l'assistenza immediata dei malati.

Due o più sezioni costituiscono la *divisione*, che rappresenta l'unità fondamentale ospedaliera, avente un proprio e completo servizio assistenziale sanitario ed infermieristico.

Il *reparto* rappresenta il settore dell'ospedale dove si eseguono determinate e specifiche cure. Esso è costituito da una o più divisioni.

I reparti di ostetricia e ginecologia, di pediatria e di altre specialità possono anche essere costituiti da una sola sezione.

Art. 5.

Ogni divisione deve comprendere non meno di 60 e non più di 120 posti-letto ed essere diretta da un primario, coadiuvato da uno o più aiuti ed assistenti.

Le divisioni degli ospedali specializzati devono comprendere di regola non meno di due sezioni, con 15 posti letto ognuna, e non più di 90 posti letto.

Negli ospedali generali, quando il reparto specializzato è costituito da una sola sezione, il numero dei posti letto può essere anche di 15. Detta sezione può essere aggregata ad altra sezione o divisione affine.

Art. 6.

Gli ospedali si suddividono in tre categorie:

La 1ª *categoria* comprende:

a) ospedali con una media giornaliera di oltre 600 degenze e che siano costituiti da reparti separati per malati di medicina e di chirurgia con distinte divisioni almeno per le specialità di ostetricia e ginecologia, di pediatria, di ocu-

listica, di otorinolaringoiatria, di dermosifilopatia, di urologia, di ortopedia e traumatologia, salvo che a dette specialità non provvedano istituzioni locali.

Devono, inoltre, comprendere sezioni speciali per l'osservazione e per l'isolamento di malati contagiosi o sospetti, un istituto o gabinetto di radiologia e di cure fisiche, uno di anatomia patologica, un laboratorio di chimica biologica, di microbiologia e di microscopia. Devono avere locali adatti per la Scuola convitto infermiere e possibilmente una farmacia propria;

b) ospedali specializzati con una media giornaliera di oltre 200 degenze.

La 2ª *categoria* comprende:

a) ospedali con una media giornaliera di degenze da oltre 200 sino a 600, nonchè almeno uno di quelli dei Capoluoghi di provincia anche se con numero di degenze inferiore a 200, purchè abbiano reparti di medicina, di chirurgia ed almeno una sezione per le più importanti specialità sopraindicate, oltre gli idonei servizi generali e sempre che nel capoluogo medesimo non esista altro ospedale che abbia i requisiti normali per essere assegnato alla 1ª o 2ª categoria;

b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da oltre 100 sino a 200.

La 3ª *categoria* comprende:

a) ospedali con una media giornaliera di degenze da 30 a 200, che abbiano un idoneo reparto operatorio e separate sale di degenza per infermi di medicina e di chirurgia, nonchè di partorienti e di bambini;

b) ospedali specializzati con una media giornaliera di degenze da 30 a 100.

Quando trattasi di ente ospedaliero che amministri più ospedali nello stesso Comune e quando il carattere di questi lo consenta, si può tenere conto, per la classifica di ciascun ospedale, del numero complessivo dei reparti e delle degenze.

CAPO II.

Delle infermerie.

Art. 7.

Le infermerie sono istituti che accolgono malati che non hanno bisogno di cure specializzate e di interventi chirurgici di particolare importanza.

Le infermerie si distinguono in:

a) infermerie per malati acuti;

b) infermerie per convalescenti (convalescenziari);

c) infermerie per malati cronici (cronicari).

Le dette infermerie, quando siano nello stesso Comune e dipendano da un solo ente, possono essere riunite, in modo da costituire distinti reparti di un solo stabilimento.

Le infermerie dipendenti da diversi enti possono essere riunite in consorzio così come gli ospedali.

Art. 8.

Le infermerie devono avere sale di degenza, e adatti servizi generali riconosciuti idonei dall'Autorità sanitaria provinciale.

Devono, altresì, avere idoneo ambiente per la temporanea osservazione di malati sospetti contagiosi.

I convalescenziari e gli istituti per cronici, oltre ai requisiti sopraindicati, devono avere sale di ricreazione, nonchè refettori coperti e possibilmente anche all'aperto.

CAPO III.

Classifica degli Istituti di cura.

Art. 9.

Il Prefetto, fatta accertare dal medico provinciale la rispondenza delle condizioni di fatto degli istituti di cura della Provincia con le presenti norme, determina per ciascun istituto e con apposito decreto la categoria cui appartiene, in relazione anche al numero delle degenze risultanti nel triennio precedente alla data di pubblicazione delle presenti norme.

Per gli ospedali di nuova costruzione, la categoria viene assegnata tenendo conto del numero dei letti, e della natura ed entità dei vari servizi, secondo quanto è prescritto dai precedenti articoli.

Sia d'ufficio, sia su richiesta dell'amministrazione ospitaliera o dell'Autorità sanitaria comunale, il Prefetto, fatte accertare dal medico provinciale le variazioni avvenute nella media giornaliera delle degenze, può procedere, ogni triennio, a partire dalla data della prima classifica, alla revisione della classifica stessa.

CAPO IV.

Dei servizi ospedalieri sussidiari.

Art. 10.

Gli ospedali devono avere in adatti locali servizi distinti di *ambulatori* per la medicina, per la chirurgia e per le specialità, i quali è sempre preferibile che siano riuniti in un poliambulatorio.

Il funzionamento tecnico degli ambulatori viene regolato da apposite norme stabilite dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dall'Autorità sanitaria provinciale, sentita l'Autorità sanitaria comunale, ed il servizio deve essere disimpegnato dal personale dei vari reparti o servizi di cura annessi all'ospedale.

Gli ambulatori devono essere utilizzati anche per la cura post-ospedaliera dei dimessi. Per gli ambulatori dipendenti dagli ospedali, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interno.

I Comuni possono stipulare convenzioni con le amministrazioni ospedaliere per l'assistenza ambulatoriale dei poveri. In tal caso il Comune rilascia agli aventi diritto una « scheda di cura ambulatoriale », su cui devono annotarsi le cure prestate. Sulla stessa scheda devono riportarsi le somministrazioni gratuite di medicinali fatte dagli ospedali a norma delle predette convenzioni o da qualsiasi istituzione di assistenza, sia pubblica che privata. In ogni caso le somministrazioni dei medicinali fatte dalle farmacie interne degli ospedali, debbono considerarsi come praticate agli infermi degenti negli ospedali medesimi.

Le predette convenzioni devono essere approvate dall'autorità di tutela, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 11.

Tutti gli ospedali devono far funzionare un servizio di pronto soccorso con i mezzi di cui dispongono.

Nelle Città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti, almeno uno degli ospedali esistenti deve avere un servizio continuativo di *pronto soccorso*, attrezzato per qualsiasi intervento e dotato, quando i mezzi finanziari lo consentano, di personale distinto da quello di guardia interna.

Art. 12.

I dispensari per i malati venerei e le sale di cura per malati venerei devono soddisfare alle norme in vigore per la profilassi delle malattie veneree.

Art. 13.

Nei laboratori delle farmacie vengono anche eseguite le analisi di controllo dei medicinali e le analisi tossicologiche, di bromatologia e di merceologia inerenti al servizio ospedaliero.

Nelle farmacie si devono, inoltre, preparare le soluzioni titolate, le sostanze coloranti ed i reattivi per le ricerche e le analisi, occorrenti per l'ospedale.

TITOLO II.

DEL PERSONALE SANITARIO E DI ASSISTENZA IMMEDIATA ED AUSILIARIA.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 14.

Negli istituti di cura il personale sanitario e di assistenza è costituito da medici, farmacisti, ostetriche ed infermiere diplomate. Gli infermieri abilitati o autorizzati costituiscono il personale ausiliario di assistenza.

Il personale medico si distingue in *direttori sanitari, primari, aiuti ed assistenti.*

Art. 15.

Le amministrazioni degli istituti di cura che hanno diversi ospedali dipendenti, in ciascuno dei quali si abbia una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, oltre ai posti di direttore sanitario dei singoli ospedali, possono istituire il posto di *soprintendente sanitario,* nonchè posti di vice direttori e di ispettori sanitari.

Art. 16.

Il posto di soprintendente sanitario può essere istituito anche per gruppi di ospedali di una provincia ed anche per ospedali di più provincie o di tutto il Regno, quando trattisi di istituti gestiti da un unico ente nazionale.

Art. 17.

In conformità ai reali bisogni degli istituti di cura, le amministrazioni deliberano la pianta organica del personale sanitario, del personale di assistenza immediata e del personale ausiliario.

Tale pianta organica deve essere allegata al regolamento del personale e deve essere sottoposta ai controlli ed alle approvazioni previste nel successivo art. 94.

Non è consentita la nomina di personale non retribuito, tranne quanto è disposto nel 2° comma dell'art. 78, e tranne che si tratti di consulenti.

Art. 18.

I sanitari, fatta eccezione per gli aiuti, gli assistenti, la ostetrica capo e le ostetriche, acquistano la stabilità dopo un biennio di prova, trascorso il quale l'amministrazione ospedaliera, entro il termine massimo di sei mesi, provvede alla nomina definitiva o alla dimissione. La deliberazione di dimissione deve essere motivata genericamente.

I sanitari che hanno acquistata la stabilità rimangono in carica fino al raggiungimento del 65° anno di età. Le ostetriche capo possono rimanere in carica fino al 50° anno di età.

Tutti i sanitari possono essere dimessi prima dei termini suindicati per constatata inabilità fisica o per incapacità professionale o per soppressione di posti o per qualunque altra causa prevista negli ordinamenti dell'ente ospedaliero.

Art. 19.

Il personale sanitario di ruolo degli ospedali di 1ª e 2ª categoria non può occupare altri posti di ruolo presso altri enti pubblici, ospedali o cliniche universitarie e risiedere fuori del Comune, ove ha la sede l'ospedale, presso cui esso presta servizio.

Salvo quanto dispongono l'art. 20 per il soprintendente sanitario, l'art. 21 per il direttore sanitario e l'art. 30 per le ostetriche, le amministrazioni ospedaliere non possono inserire nei loro regolamenti disposizioni limitatrici della libera attività professionale del personale sanitario. E', però, in facoltà delle amministrazioni ospedaliere vietare o limitare con apposita deliberazione, talune forme di esercizio professionale che si risolvono in una concorrenza all'ospedale da cui i sanitari dipendono. La deliberazione deve essere approvata dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

SEZIONE 1ª — *Soprintendente sanitario.*

Art. 20.

Il *soprintendente sanitario* è gerarchicamente superiore ai direttori sanitari.

La nomina viene, di regola, conferita dall'amministrazione ospitaliera per concorso pubblico per titoli, ma può anche, in via eccezionale, essere conferita per incarico tra i direttori di ospedali in servizio effettivo dipendenti dallo stesso ente che deve provvedere alla nomina medesima, o tra i sanitari di riconosciuta competenza in materia di igiene, di tecnica ospedaliera ed assistenza sanitaria.

Al soprintendente sanitario, nominato a seguito di concorso, è inibito l'esercizio della professione medico-chirurgica. Tale divieto non si applica agli incaricati.

Il soprintendente ha le seguenti attribuzioni:

a) coadiuva l'amministrazione nell'organizzazione e coordinamento dei servizi ospedalieri;

b) determina le norme di massima da seguirsi dai direttori sanitari dei singoli ospedali, i quali devono a lui rivolgere le proposte, le comunicazioni, e le relazioni di cui all'art. 22, vigila sul funzionamento dei servizi, ed informa l'amministrazione su tutto quanto ha rilevato, facendo le proposte del caso;

c) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale, con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale delle adunanze;

d) dirige l'ufficio sanitario centrale ospedaliero, cura la raccolta dei dati statistici e redige il rapporto sanitario annuale.

SEZIONE 2ª. — *Direttore sanitario.*

Art. 21.

Gli ospedali di prima e seconda categoria e quelli specializzati di prima categoria con una media giornaliera di almeno trecento ricoverati, devono avere un *direttore sa-*

nitario al quale deve essere fatto divieto del libero esercizio professionale.

Negli ospedali che hanno meno di 300 ricoverati le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate ad uno dei primari su deliberazione dell'amministrazione, approvata dall'Autorità sanitaria provinciale.

Per gli ospedali di cui all'ultimo comma dell'art. 2, il provvedimento deve essere omologato dal Ministro per l'interno.

Art. 22.

Il direttore sanitario cura il buon governo dell'ospedale, nei riguardi igienico-sanitari, ed ha le seguenti attribuzioni:

a) interviene alle deliberazioni dell'amministrazione dell'ospedale, quando non esista il soprintendente o ne sia vacante il posto, con voto consultivo, del quale deve tenersi nota nel verbale dell'adunanza;

b) redige e sottopone all'amministrazione le norme interne per l'ordinamento dei servizi tecnico-sanitari, in relazione alla destinazione del personale ed agli orari e turni di servizio;

c) ha l'alta sorveglianza sul personale sanitario e di assistenza immediata e ausiliaria;

d) stabilisce, in rapporto alle esigenze di servizio, i turni di riposo settimanale ed i congedi del personale sanitario e del personale di assistenza, dandone comunicazione all'amministrazione;

e) propone all'amministrazione i provvedimenti per le eventuali sostituzioni temporanee del personale di cura e di assistenza e per la nomina del personale di assistenza;

f) comunica all'amministrazione le variazioni relative al personale sanitario, che devono essere annotate nei rispettivi stati di servizio;

g) esprime con relazione motivata il proprio parere sulle eventuali conferme e sugli incarichi dei sanitari e del personale di assistenza e sui provvedimenti che a loro favore o a loro carico deve prendere l'amministrazione;

h) esamina i rapporti dei sanitari e li trasmette all'amministrazione con le proprie osservazioni;

i) convoca, almeno una volta ogni tre mesi, i primari ed il direttore di farmacia ed i capi di laboratorio, perchè riferiscano sul servizio loro affidato, e cura che di queste riunioni venga redatto relativo verbale da trasmettersi all'amministrazione;

l) favorisce le attività culturali e scientifiche del personale sanitario e dirige la biblioteca;

m) raccoglie e coordina i dati statistici e scientifici ospedalieri e ne presenta annualmente relazione all'amministrazione;

n) propone la scelta e l'acquisto di qualsiasi genere od apparecchio di uso sanitario, nonchè l'arredamento ed il corredo dei reparti ospedalieri e controlla qualsiasi altra provvista necessaria alla gestione ospedaliera;

o) vigila sull'applicazione delle diarie e tariffe, di cui agli articoli 81 e seguenti;

p) riferisce all'amministrazione, anche se occorra, con rapporti scritti, sull'andamento dell'ospedale e dei singoli reparti;

q) vigila sull'andamento disciplinare del personale ospedaliero di cui alla lettera *c*) e prende i provvedimenti adeguati di sua competenza; vigila sull'andamento igienico di tutti i servizi ospedalieri con speciale riguardo alla profilassi delle malattie infettive; informa il medico provinciale e l'ufficiale sanitario di tutto ciò che può interessare la tutela della salute pubblica e cura la sollecita trasmissione all'ufficiale sanitario medesimo delle denunzie dei casi di malattie infettive diagnosticate, accertate o sospette, riscontrate negli ambulatori e nei malati accolti nell'ospedale, nonchè di tutte le altre denunzie prescritte dalle vigenti disposizioni.

SEZIONE 3ª. — *Vice direttori sanitari e ispettori sanitari.*

Art. 23.

Le attribuzioni di servizio del *vice direttore sanitario* e degli *ispettori sanitari* variano da caso a caso e vengono determinate da apposito regolamento del personale, che deve essere sottoposto ai controlli ed alle approvazioni previste nel successivo art. 94.

SEZIONE 4ª. — *Primario.*

Art. 24.

Il *primario* ha la direzione di una divisione di medicina o di chirurgia o di specialità ovvero è a capo di istituti, laboratori e gabinetti di indagini e terapie speciali.

Egli ha le seguenti attribuzioni:

a) vigila sul buon andamento dei servizi igienici e sull'operosità e disciplina del personale assegnato alla propria divisione;

b) visita giornalmente, nelle ore stabilite dalla direzione, e in qualunque ora in caso di necessità, gli ammalati ricoverati, formula le diagnosi, prescrive il tipo dietetico e determina il trattamento curativo pertinente ai singoli ricoverati, controllando che le prescrizioni date vengano eseguite; pratica direttamente sui malati quegli interventi che ritiene di non poter affidare all'aiuto;

c) dirige il servizio di ambulatorio, secondo le disposizioni ed i turni determinati dal direttore sanitario;

d) si assicura che gli ammalati ammessi nella divisione abbiano necessità di ricovero in ospedale e che la degenza non si prolunghi oltre il tempo strettamente necessario alla cura;

e) cura, sotto la propria responsabilità, la regolare tenuta delle cartelle cliniche e dei registri nosologici;

f) fa le richieste dei materiali di corredo della divisione e vigila sulla conservazione di essi;

g) deve prestarsi ai consulti richiesti dai dirigenti di altri reparti.

Il primario capo di istituto o di laboratorio o di gabinetto di indagini e cure ha la direzione dei relativi servizi, nell'ambito dei quali deve corrispondere alle richieste del direttore sanitario e dei primari curanti.

Il primario, alla cessazione del servizio, può dall'amministrazione ospedaliera essere nominato « primario ospedaliero emerito ».

SEZIONE 5ª. — *Aiuti ed assistenti.*

Art. 25.

Gli *aiuti* sono distinti in aiuti medici, aiuti chirurghi e aiuti di specialità.

Tra gli aiuti di specialità sono compresi gli addetti agli istituti o gabinetti speciali.

L'aiuto coadiuva il primario nel disimpegno delle sue mansioni, anche per quanto riguarda la vigilanza igienica e disciplinare, lo coadiuva nel servizio di ambulatorio e lo sosti-

tuisce nelle assenze, come in qualsiasi forma di intervento in confronto dei ricoverati, quando ciò viene a lui deferito dal primario dal quale dipende.

L'aiuto è nominato per un quadriennio e può essere riconfermato per un periodo di tempo non superiore ad un altro quadriennio, previa autorizzazione del Prefetto.

Art. 26.

Gli *assistenti* sono distinti in assistenti medico-chirurghi ed assistenti di specialità.

Essi sono direttamente alle dipendenze del primario e dell'aiuto, per tutto quanto concerne il servizio di reparto.

L'assistente è nominato per un biennio e può essere riconfermato per un periodo di tempo non superiore ad un altro biennio, previa autorizzazione del Prefetto.

Art. 27.

L'aiuto e l'assistente, oltre alle proprie mansioni, sono tenuti a fare il servizio di guardia, di pronto soccorso e di accettazione dei malati, nonchè ad eseguire altri incarichi, in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione sanitaria.

Essi, per il disimpegno di tali mansioni, possono essere retribuiti con speciali assegni proporzionati agli incarichi ricevuti.

SEZIONE 6ª. — *Direttore della farmacia e farmacisti.*

Art. 28.

Il *direttore della farmacia* ha le seguenti attribuzioni:

a) propone al direttore sanitario le provviste ed il rifornimento dei medicinali, del materiale di medicazione e di altro materiale sanitario;

b) vigila e attende direttamente o a mezzo dei farmacisti dipendenti al servizio di controllo dei medicinali nonchè alle analisi e preparazioni di cui all'art. 13;

c) vigila sulla regolare tenuta del registro di carico e scarico del materiale di dotazione della farmacia, nonchè dei medicinali e degli altri presidi curativi in provvista;

d) cura l'osservanza da parte del personale dipendente delle disposizioni legislative e regolamentari, specie per quanto si riferisce agli stupefacenti ed ai veleni;

e) risponde dell'andamento del servizio nonchè del materiale in deposito.

Art. 29.

I farmacisti, sotto la vigilanza del direttore della farmacia, provvedono alla preparazione e spedizione dei farmaci ed alle altre mansioni di spettanza.

SEZIONE 7ª. — *Ostetrica capo e ostetriche.*

Art. 30.

La *ostetrica* coadiuva i sanitari addetti alla sezione ostetrico-ginecologica. Quando vi siano addette più ostetriche, può essere nominata una ostetrica capo.

Le ostetriche vengono nominate per due anni e possono essere riconfermate di anno in anno, fino a raggiungere una durata complessiva di servizio non superiore a sei anni.

La ostetrica capo, dopo un biennio di prova, può essere mantenuta in servizio per bienni successivi fino al raggiungimento del limite di età, disposto dall'art. 18.

Tanto alla ostetrica capo che alle ostetriche è inibito l'esercizio professionale.

SEZIONE 8ª. — *Personale di assistenza infermiera e personale ausiliario.*

Art. 31.

Il personale di assistenza infermiera e quello ausiliario per l'assistenza comprendono le infermiere diplomate e gli infermieri abilitati o autorizzati.

L'assunzione di detto personale viene fatta a norma dell'art. 137 del testo unico delle leggi sanitarie, e dell'art. 45 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

I tecnici specializzati e gli addetti a servizi sussidiari sono considerati come personale ausiliario.

Art. 32.

Allo scopo di assicurare l'assistenza immediata, di regola ad ogni divisione deve essere assegnata una caposala diplomata e assicurata l'assistenza di almeno una infermiera diplomata per ogni 30 malati.

Il numero del personale ausiliario di assistenza viene proposto all'amministrazione dal direttore sanitario, in rapporto alle esigenze del servizio.

CAPO II.

Dei concorsi e delle nomine del personale sanitario e di assistenza infermiera ed ausiliaria.

Disposizioni generali.

Art. 33.

I sanitari vengono nominati in base a concorso pubblico per titoli ed esami, tranne quanto è disposto per il sopraintendente sanitario, per l'assistente di specialità, per la ostetrica capo e per il personale delle infermerie.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, che non deve essere sorpassato alla data del bando di concorso.

Il sanitario, che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro trenta giorni dalla data di comunicazione della nomina, è dichiarato decaduto dalla nomina stessa e l'amministrazione ospedaliera può procedere alla nomina di altro sanitario che ha conseguito l'idoneità, seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 34.

Non può essere dichiarato idoneo il concorrente che non abbia ottenuto almeno sette decimi sul totale dei punti di cui dispone la commissione giudicatrice e almeno sei decimi dei punti in ciascuna delle prove di esame.

Nei concorsi per titoli e per esami la valutazione sui titoli deve aver luogo prima dell'inizio delle prove di esame.

Le preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni si applicano a tutti i concorsi banditi da amministrazioni ospedaliere.

Il concorso deve essere bandito entro un anno dalla vacanza del posto.

Le amministrazioni ospedaliere, per le vacanze che si effettuino entro i sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, possono nominare i candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa, e ciò per non oltre i due decimi dei posti vacanti.

Il conferimento dei posti di interino deve essere effettuato a favore dei dichiarati idonei nel precedente concorso.

Art. 35.

I limiti di età, stabiliti dalle presenti norme per l'ammissione ai concorsi per il personale, s'intendono elevati:

a) di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; o che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, a termini dell'art. 4 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179;

b) di quattro anni per i sanitari che risultino iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922.

Per gli aspiranti ai posti di assistente, il limite di età è stabilito in anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la causa nazionale e per i decorati al valore militare.

Si applicano, altresì, per l'aumento dei limiti di età le disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, circa l'incremento demografico.

Art. 36.

I concorsi nazionali ai posti di direttori di ospedali, di cui al successivo art. 43, hanno luogo presso il Ministero dell'interno.

I concorsi agli altri posti di sanitari hanno luogo presso gli ospedali delle rispettive categorie.

Entro il 10 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni degli istituti di cura trasmettono, a mezzo del Prefetto, al Ministero l'elenco dei posti vacanti al 31 dicembre.

In base a tali elenchi il Ministero bandisce i concorsi per direttori e stabilisce se sia il caso di raggruppare i concorsi per gli altri sanitari.

In caso di concorsi raggruppati, la sede degli esami viene stabilita dal Ministro per l'interno, che nomina anche la Commissione giudicatrice.

Art. 37.

Le spese dei concorsi nazionali per direttori sanitari di ospedale e per i concorsi raggruppati, di cui al 4° comma del precedente art. 36, sono liquidate dal Ministro per l'interno e sono poste a carico delle amministrazioni interessate e ripartite per metà in parti eguali e per metà in rapporto al numero dei concorrenti a ciascun posto.

A carico di ciascun concorrente è posta la tassa di L. 50.

Art. 38.

Nei giorni stabiliti per lo svolgimento delle prove pratiche, la commissione mette a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari.

E' vietato ai concorrenti, sotto pena di esclusione dall'esame, di portare apparecchi o materiale proprio.

Alle prove pratiche, oltre al segretario, devono essere contemporaneamente presenti almeno due componenti della commissione, specialmente delegati di riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente alla commissione stessa, che darà, poi, a seguito del loro rapporto, il proprio voto.

Art. 39.

All'ora stabilita per ciascuna prova scritta, il presidente, alla presenza di tutti i componenti della commissione giudicatrice, fa procedere all'appello nominale dei concorrenti, che prendono posto nella sala di esame, sotto la vigilanza del personale addetto alla commissione medesima.

La commissione formula collegialmente tre temi.

I temi vengono elencati con numeri progressivi.

Da uno dei candidati viene estratto a sorte uno dei numeri corrispondente al tema da svolgere.

Alle prove scritte devono presenziare almeno due componenti della commissione ed il segretario.

Art. 40.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro e di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione giudicatrice.

I concorrenti non devono portare appunti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi genere e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

Art. 41.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ad un commissario presente.

La busta è firmata sul rovescio da un commissario e dal segretario, che vi pone l'indicazione del mese, giorno ed ora di consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati e firmati dal presidente della commissione giudicatrice, da uno dei membri e dal segretario, al quale vengono consegnate per la custodia.

I pieghi sono aperti, alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti sono stati esaminati e giudicati.

SEZIONE 1ª. — *Concorso per soprintendente sanitario.*

Art. 42.

Al concorso pubblico per titoli per il posto di soprintendente, di cui all'art. 20, possono partecipare:

1° i direttori sanitari in servizio con nomina definitiva, conseguita in seguito a concorso;

2° i professori titolari delle cattedre d'igiene, gli aiuti e gli assistenti alle cattedre medesime, in servizio da sei anni, di cui almeno tre di ruolo;

3° i funzionari medici di ruolo del Ministero dell'Interno di grado non inferiore al settimo;

4° gli ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva nei capoluoghi di Provincia con più di 150.000 abitanti;

5° i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano esercitato la professione da almeno 5 anni, aventi titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera e che non abbiano oltrepassato i 45 anni di età.

Le deliberazioni delle amministrazioni, relative al modo di nomina, alle commissioni giudicatrici ed a tutte le altre modalità di concorso, sono soggette all'approvazione del Prefetto ed alla omologazione del Ministro per l'interno. Per gli ospedali di cui all'ultimo comma dell'art. 2, le deliberazioni sono omologate dal Ministro per l'interno.

SEZIONE 2ª. — *Concorso per direttore sanitario.*

Art. 43.

Il direttore sanitario è nominato in base a concorso per titoli, quando trattasi di ospedali di 1ª categoria, e per titoli ed esami quando trattasi di ospedali di 2ª categoria.

Tali concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per l'interno ogni anno, con unico bando nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro per l'interno con proprio provvedimento stabilirà le modalità ed i programmi relativi.

Possono partecipare al concorso suindicato i laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione da almeno cinque anni, aventi titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera, che non abbiano oltrepassato i 45 anni di età.

Detto limite di età non si applica per i direttori, i vicedirettori, gli ispettori medici ed i primari ospedalieri, che occupano posti di ruolo alla data del bando di concorso in seguito a nomina, conseguita per concorso, e per i sanitari di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 42.

Nella domanda di concorso ciascun concorrente deve indicare, pena l'esclusione dal concorso medesimo, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intende concorrere.

Art. 44.

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore sanitario è nominata dal Ministro per l'interno ed è costituita dal Direttore generale della Sanità Pubblica o di un suo delegato, che la presiede, e dai seguenti componenti:

a) un funzionario di grado non inferiore al 6° della direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

b) un professore di ruolo d'igiene;

c) un membro del Consiglio superiore di sanità, scelto tra i componenti medici;

d) un soprintendente sanitario o direttore sanitario di ospedale di 1ª categoria;

e) un rappresentante della sezione sanitaria dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego;

f) un presidente di amministrazione di ospedale di 1ª categoria.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo *A* della amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 7°.

La commissione formula le graduatorie dei candidati dichiarati idonei secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno di essi, risultante dalla somma dei punti conseguiti nel giudizio sui titoli per i concorsi a direttore sanitario di ospedali di 1ª categoria e dei punti conseguiti nel giudizio dei titoli e degli esami per i concorsi a direttore sanitario degli ospedali di 2ª categoria.

Il Ministro per l'interno approva le graduatorie, che vengono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 45.

Le amministrazioni degli ospedali nominano i candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, per la sede che avranno indicata per prima nell'ordine delle loro preferenze.

Se tale sede è già assegnata ad altro candidato che precede in graduatoria, la nomina è conferita per la sede indicata successivamente e così di seguito.

Se manca una successiva indicazione, il candidato non ha diritto alla nomina.

Il provvedimento della nomina è pubblicato nei modi stabiliti nell'articolo precedente per la graduatoria del concorso.

SEZIONE 3ª. — *Concorso per vice direttore e ispettore sanitario.*

Art. 46.

Il vice direttore e l'ispettore sanitario sono nominati in base a concorso per titoli ed esami.

Le deliberazioni dell'amministrazione ospedaliera con le quali si stabiliscono le modalità del concorso, i programmi di esame e la nomina delle commissioni giudicatrici sono approvate dal Prefetto. Per gli ospedali, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, le deliberazioni sono omologate dal Ministro per l'interno.

Possono partecipare al concorso coloro che sono muniti di laurea in medicina e chirurgia e sono abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato il 40° anno di età, fatta eccezione da tale limite per i vice-direttori, gli ispettori medici ed i primari ospitalieri, nominati in seguito a concorso, e che, alla data del bando, si trovino in servizio effettivo presso altre amministrazioni ospedaliere nonchè per i sanitari, di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 42.

SEZIONE 4ª. — *Concorsi per primari.*

Art. 47.

I primari sono nominati in seguito a concorsi pubblici per titoli ed esami.

I requisiti per essere ammessi al concorso, oltre quelli richiesti per adire ai pubblici uffici, sono i seguenti:

a) non avere oltrepassato l'età di anni 45, fatta eccezione per i primari già in carica ed assunti in seguito a pubblico concorso;

b) avere almeno sei anni di servizio prestato in ospedali in qualità di aiuto o assistente di ruolo, ovvero se gli aspiranti appartengono a cliniche universitarie e ad istituti di patologia medica o chirurgica, avere sei anni di servizio, di cui almeno quattro prestati in qualità di aiuto o di assistente ordinario.

c) per le specialità ufficialmente riconosciute, oltre i requisiti sopraindicati, occorre il possesso dei requisiti di cui all'art. 178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592.

I concorrenti a primari capi di istituti, di laboratori o gabinetti devono aver prestato servizio almeno per sei anni negli istituti universitari o nei laboratori degli ospedali.

Dei sei anni almeno quattro devono essere prestati in un reparto od istituto che esplica le attività richieste dal posto messo a concorso.

Art. 48.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario sono nominate dal Prefetto della Provincia dove ha sede l'ospedale, e sono costituite nel modo seguente:

a) il presidente dell'amministrazione dell'ospedale, che bandisce il concorso, o, per sua delega, il soprintendente o il direttore dell'ospedale predetto;

b) un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica, di grado non inferiore al sesto, designato dal Ministero dell'interno;

c) un professore universitario, in ruolo, della materia attinente al concorso;

d) due primari ospedalieri, medici o chirurghi o specialisti, secondo il posto messo a concorso, di cui uno designato a norma dell'art. 100.

Il Prefetto designa tra i predetti componenti il Presidente.

Funziona da segretario nelle predette commissioni un funzionario di gruppo A dell'amministrazione civile dell'Interno, di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 49.

Gli esami di concorso ai posti di primario medico comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di coltura medica, proposti dalla commissione;

b) esame clinico di un infermo ed eventuali ricerche di laboratorio con dissertazione scritta sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla cura;

c) diagnosi anatomo-patologica di materiale, ricavato a mezzo di autopsia eseguita a cura della commissione, e prova di laboratorio attinente alla clinica;

d) esame orale sull'igiene ospedaliera e sulla profilassi delle malattie infettive.

Gli esami di concorso ai posti di primario chirurgo consistono nelle seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di coltura chirurgica, proposti dalla commissione;

b) esame clinico di un infermo, ed eventuali ricerche di laboratorio, con dissertazione scritta sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla cura;

c) prova di medicina operatoria, da eseguirsi alla presenza della commissione, preceduta da una illustrazione orale dei vari metodi e processi operativi;

d) esame orale sull'igiene ospedaliera e sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 50.

Gli esami di concorso ai posti di primario pediatra, ostetrico-ginecologo e di altre specialità comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte su argomenti di coltura della specialità, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti alla specialità, con dissertazione scritta sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla cura;

c) una prova di anatomia patologica e di laboratorio da eseguirsi alla presenza della commissione per le specialità mediche; una prova di medicina operatoria, preceduta da illustrazione orale dei vari metodi e processi operativi per le specialità chirurgiche;

d) esame orale sull'igiene ospedaliera e sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 51.

Gli esami di concorso ai posti di primario di radiologia e fisio-terapia comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di radiologia medico- chirurgica o di fisio-terapia o di elettrologia, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) esame clinico-radiologico di un infermo, limitandone la regione, con le relative conclusioni diagnostiche scritte;

c) prova pratica di fisioterapia o di elettroterapia.

Art. 52.

Gli esami di concorso ai posti di primario di laboratorio comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia generale, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di batteriologia o sierologia o parassitologia o biochimica proposti dalla commissione;

c) una prova pratica da eseguirsi alla presenza della commissione su una delle seguenti materie, con esclusione di quelle già scelte per la prova scritta:

1) biochimica;

2) batteriologia, sierologia, parassitologia;

3) altra materia inerente alla branca messa a concorso.

Art 53.

Gli esami di concorso ai posti di primario anatomo-patologo comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di anatomia patologica e di patologia generale, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) autopsia da eseguirsi alla presenza della commissione, con redazione di referto anatomo-patologico e relativa diagnosi;

c) prova pratica di istologia normale e patologica e lettura di preparati.

Il concorrente dovrà presentare referto scritto e farne illustrazione verbale.

Art. 54.

Per i concorsi a primario ogni componente della commissione, di cui al precedente art. 48, dispone dei seguenti punti:

1) 20 punti per i titoli di carriera ripartiti secondo l'ordine di preferenza indicata nel successivo art. 55 per un massimo di:

punti	4,00	per i	titoli	di cui	alla	categ.	a;
»	3,50	»	»	»	»	»	b;
»	3,25	»	»	»	»	»	c;
»	3,00	»	»	»	»	»	d;
»	2,50	»	»	»	»	»	e;
»	2,00	»	»	»	»	»	f;
»	1,00	»	»	»	»	»	g;
»	0,75	»	»	»	»	»	h;

2) 15 punti per i titoli di studio, per le pubblicazioni e per i titoli accademici;

3) 18 punti per la prova scritta di coltura;

4) 25 punti per la prova clinica sul malato;

5) 12 punti per la prova di anatomia patologica o di medicina operatoria;

6) 10 punti per la prova orale sull'igiene ospedaliera e sulle misure di profilassi delle malattie infettive.

Nei concorsi per primari di specialità, ciascun commissario, oltre ai punti di cui ai nn. 1, 2. e 3, dispone di punti 25 per la prova indicata nella lettera b) degli articoli 51, 52 e 53, e di punti 12 per la prova indicata nella lettera c) degli articoli succitati.

Art. 55.

Nei concorsi ai posti di primario ospedaliero i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario, con nomina conseguita in base a pubblico concorso per esami o per titoli ed esami, presso

Ospedali, da valutarsi in base alla durata del servizio medesimo ed alla categoria dell'ospedale;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla branca per cui è bandito il concorso;

c) incarico universitario;

d) servizio di aiuto effettivo, presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla durata del servizio;

e) servizio di aiuto effettivo presso ospedali, cliniche o istituti universitari, da valutarsi in base alla durata del servizio;

f) servizio di assistente effettivo;

g) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

h) incarichi o servizi prestati presso Istituti privati.

SEZIONE 5ª. — *Concorsi per aiuti.*

Art. 56.

Gli aiuti vengono nominati in base a pubblico concorso per titoli ed esami.

I requisiti per essere ammessi al concorso, oltre quelli richiesti per adire ai pubblici uffici, sono i seguenti:

a) non aver oltrepassato l'età di anni 35, fatta eccezione per gli assistenti ospedalieri o universitari in carica alla data del bando di concorso o che abbiano prestato servizio di assistente nel quinquennio antecedente alla data suindicata;

b) aver prestato almeno due anni di servizio quali assistenti di ruolo ospedalieri o universitari, con nomina conseguita in seguito a concorso.

Art. 57.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto medico consistono nelle seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia medica proposti dalla commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio, e susseguente referto scritto diagnostico e terapeutico;

c) prova di laboratorio attinente alle più importanti ricerche cliniche ed inoltre esame macroscopico di un pezzo patologico.

Il concorrente deve presentare referto scritto con la relativa diagnosi e farne illustrazione verbale;

d) esame orale d'igiene ospedaliera.

Art. 58.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto-chirurgo, comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia chirurgica, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche di laboratorio, e susseguente referto scritto diagnostico e terapeutico;

c) operazioni sul cadavere, con illustrazione del processo eseguito e della anatomia topografica della regione interessata nell'atto operativo;

d) esame orale d'igiene ospedaliera.

Art. 59.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto specialista comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti della specialità, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) esame clinico di un infermo, comprese le eventuali ricerche pertinenti alla specialità, con dissertazione scritta sulla diagnosi, sulla prognosi e sulla cura;

c) prova di medicina operatoria per le specialità chirurgiche o prova di anatomia patologica e di laboratorio, per le specialità mediche;

d) esame orale d'igiene ospedaliera.

Art. 60.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto di Istituti di radiologia e di fisioterapia comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento di un tema, estratto a sorte, su argomenti di radiologia medico-chirurgica, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) esame clinico-radiologico di un infermo, limitandone la regione, con le relative conclusioni diagnostiche scritte;

c) prova pratica sullo strumentario di radiologia e di fisioterapia, sulla relativa tecnica ed applicazione e sui mezzi di difesa.

Art. 61.

Gli esami di concorso ai posti di aiuto per gli Istituti specializzati, per i laboratori o gabinetti d'indagine, comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia generale, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti proposti dalla commissione, riguardanti la batteriologia o sierologia o parassitologia o biochimica o altre materie, relative al posto messo a concorso;

c) prova pratica su una delle seguenti materie (con esclusione di quella già scelta per la prova scritta):

1) biochimica;
2) batteriologia;
3) sierologia;
4) parassitologia;
5) altra materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 62.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di aiuti medici, di aiuti chirurghi e di aiuti specialisti sono nominate e costituite nel modo indicato nell'art. 48.

Ogni componente di dette commissioni dispone di dieci punti per ciascuna prova di esame e di dieci punti per la valutazione dei titoli.

SEZIONE 6ª. — *Concorsi per assistenti.*

Art. 63.

Gli assistenti sono nominati in base a concorso pubblico per titoli ed esami tra laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale e che non abbiano oltrepassato 30 anni di età.

Gli assistenti sono assegnati alle divisioni mediche o chirurgiche. Possono essere assegnati alle divisioni di specialità solo in seguito a concorso interno per titoli ed esami tra gli assistenti medico-chirurghi.

Nel caso, in cui il concorso interno per l'assegnazione alle divisioni di specialità abbia avuto esito negativo, si fa luogo a concorso pubblico.

Si fa, sempre, luogo a concorso pubblico quando si tratta di ospedali specializzati a se stanti.

Art. 64.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di assistenti sono nominate dal Prefetto della Provincia, dove ha sede l'ospedale, e sono costituite di cinque componenti:

a) del soprintendente, ove esista o del direttore dell'Istituto ospedaliero, presidente;

b) di un professore universitario e due primari;

c) di un sanitario designato a norma dell'art. 100.

Funziona da segretario un funzionario del gruppo *A* dell'amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 65.

Gli esami di concorso ai posti di assistente comprendono le seguenti prove:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di patologia medica o chirurgica o per gli assistenti specialisti su argomento della specialità inerente al posto messo a concorso, proposti dalla commissione esaminatrice;

b) esame anamnestico e somatico di un malato con relative eventuali ricerche di laboratorio, e per il concorso ai posti di assistente presso gli Istituti, laboratori o gabinetti speciali, di una prova pratica della materia relativa al posto messo a concorso.

Art. 66.

Ogni componente della commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 64, dispone di 10 punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli.

SEZIONE 7ª. — *Concorsi per direttori di farmacia e farmacisti.*

Art. 67.

I direttori di farmacia e farmacisti sono nominati in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami.

La nomina dei direttori di farmacia può aver luogo anche per promozione o per concorso interno per titoli.

All'uopo le amministrazioni ospedaliere stabiliscono nel proprio regolamento interno i requisiti necessari, compreso quello dell'anzianità, nonchè le modalità di nomina della commissione giudicatrice ed i criteri di valutazione dei titoli.

I requisiti per essere ammessi ai concorsi pubblici, oltre a quelli richiesti per l'ammissione ai pubblici impieghi, sono i seguenti:

1) Per i posti di farmacisti direttori:

a) laurea in farmacia o in chimica e farmacia ovvero laurea in chimica e diploma di farmacia;

b) avere almeno 5 anni di esercizio pratico;

c) non aver superato 40 anni di età.

2) Per i farmacisti:

a) laurea o diploma in farmacia o laurea in chimica e farmacia ed il certificato di abilitazione all'esercizio professionale, quando la laurea o il diploma non abiliti all'esercizio predetto;

b) non aver superato i 35 anni di età.

Nessun limite di età è stabilito per i farmacisti in servizio effettivo presso Istituti ospedalieri.

Art. 68.

La commissione esaminatrice dei concorsi ai posti di farmacista direttore e farmacista è nominata dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'ospedale ed è costituita di cinque componenti:

a) presidente dell'amministrazione dell'ospedale o per delega il soprintendente o il direttore sanitario dell'ospedale medesimo;

b) un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore all'8°, designato dal Ministero dell'interno;

c) un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica o di farmacologia;

d) un farmacista direttore di farmacia di ospedale;

e) un farmacista designato a norma dell'art. 100.

Il Prefetto designa tra i predetti componenti il presidente.

Funziona da segretario delle predette commissioni un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 69.

Gli esami per il posto di farmacista comprendono le seguenti prove:

a) una preparazione galenica ed una spedizione farmaceutica;

b) un saggio analitico qualitativo di un preparato chimico-farmaceutico ed una prova pratica di farmacologia;

per il posto di farmacista direttore:

a) una preparazione chimico-farmaceutica ed una preparazione galenica con illustrazione scritta:

b) un saggio analitico, qualitativo e quantitativo, di un preparato medicinale, un saggio bromatologico ed una analisi tossicologica;

c) una relazione sul funzionamento amministrativo, contabile e tecnico di una farmacia di ospedale.

Art. 70.

Ogni componente della commissione, di cui al precedente art. 68, dispone di dieci punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli.

SEZIONE 8ª. — *Concorsi per ostetriche capo e per ostetriche.*

Art. 71.

Le ostetriche vengono nominate in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami.

Può essere consentito il concorso interno al posto di ostetrica capo negli ospedali dove prestano servizio effettivo almeno tre ostetriche.

Per l'ammissione al concorso, oltre i requisiti richiesti per i concorsi a pubblici impieghi, è necessario:

a) essere in possesso del diploma professionale;

b) non avere superato il 35° anno di età, fatta eccezione per le ostetriche in servizio presso altri ospedali o cliniche ostetrico-ginecologiche o scuole ostetriche, nominate in seguito a pubblico concorso per le quali non è stabilito alcun limite di età.

Art. 72.

La commissione esaminatrice dei concorsi per ostetrica capo e per le ostetriche è nominata dal Prefetto della Provincia in cui ha sede l'ospedale ed è costituita di cinque componenti:

a) il presidente dell'amministrazione dell'ospedale o di un suo delegato;

b) il soprintendente, ove esista o il direttore sanitario dell'ospedale;

c) un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore all'8°, designato dal Ministro per l'interno;

d) un professore o primario specializzato in ostetricia;

e) un'ostetrica designata a norma dell'art. 100.

Il Prefetto designa il presidente tra i predetti componenti.

Funziona da segretario della commissione un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 9°.

Art. 73.

Gli esami di concorso ai posti di ostetrica capo comprendono le seguenti prove:

a) prova scritta su argomenti relativi alla diagnosi di complicazione di gravidanza o del parto, ed ai soccorsi di urgenza ostetrici, che possono essere prestati dalla ostetrica;

b) esame clinico di una gestante o partoriente;

c) prova orale di coltura ostetrica, di puericultura e di legistazione su argomenti inerenti alla professione.

Gli esami di concorso ai posti di ostetrica comprendono soltanto le prove, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.

Art. 74.

Ogni componente della commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 72, dispone di dieci punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli.

SEZIONE 9ª. — *Concorsi per sanitari di ospedali di 3ª categoria e per infermerie.*

Art. 75.

I concorsi ai posti di sanitari per gli ospedali di 3ª categoria hanno luogo per titoli.

La commissione esaminatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita di tre componenti:

a) un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore all'8°, designato dal Ministero per l'interno, presidente;

b) un docente universitario della materia relativa al posto messo a concorso;

c) un primario ospedaliero designato a norma dell'articolo 100.

Funziona da segretario un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 76.

Il personale sanitario delle infermerie, qualora queste non si avvalgano dell'opera del medico condotto, è nominato in base a concorso per titoli.

La commissione giudicatrice è nominata dal Prefetto ed è costituita di tre componenti:

a) presidente dell'amministrazione dell'infermeria;

b) un medico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica di grado non inferiore al nono, designato dal Ministero per l'interno;

c) un primario ospedaliero designato a norma dell'articolo 100.

Il Prefetto designa il presidente tra i predetti componenti.

Funziona da segretario un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono.

Art. 77.

Ogni componente delle commissioni giudicatrici, di cui ai precedenti articoli 75 e 76, dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli.

CAPO III.

Frequenza negli ospedali dei laureati e laureandi in medicina e chirurgia ed in farmacia.

Art. 78.

Le amministrazioni ospedaliere, sentito il direttore sanitario, possono ammettere, in numero limitato, i laureati in medicina e chirurgia a frequentare le divisioni di cura e gli istituti di indagine, alle dipendenze e sotto la vigilanza e responsabilità dei rispettivi primari, nonchè i laureati in farmacia a frequentare la farmacia dell'ospedale.

All'occorrenza ed in casi di assoluta dimostrata necessità, ai medici frequentatori possono essere affidati servizi di supplenza, qualora non sia possibile affidarli ad assistenti effettivi scaduti.

Possono essere ammessi a frequentare le divisioni e gli istituti sopradetti anche gli studenti in medicina; così pure nella farmacia dell'ospedale possono essere ammessi gli studenti in farmacia.

TITOLO III.

FUNZIONAMENTO INTERNO DELL'OSPEDALE.

CAPO I.

Accettazione e dimissioni degli infermi.

Art. 79.

L'accettazione degli infermi, da praticarsi secondo le norme di legge e del regolamento interno di ciascuna amministrazione ospedaliera, è fatta sotto la diretta vigilanza e controllo del direttore sanitario, che risponde all'autorità sanitaria provinciale nei riguardi tecnici.

Le amministrazioni comunali hanno il diritto di prendere conto degli infermi per i quali sostengono le spese di degenza.

Art. 80.

La dimissione dei malati viene stabilita dal primario e comunicata al direttore sanitario che dà le disposizioni occorrenti.

In caso di lunga degenza di ammalati, il direttore sanitario ha l'obbligo di verificare la necessità della prolungata assistenza ospedaliera.

Se la dimissione avviene per richiesta del malato o del suo rappresentante legale, costoro, quando l'ammalato non sia guarito, devono essere avvertiti dei pericoli nei quali l'infermo può incorrere e devono rilasciare, per iscritto, dichiarazione della propria determinazione, che sollevi da qualsiasi responsabilità l'amministrazione ospedaliera.

CAPO II.

Rette di degenza.

Art. 81.

Le diarie stabilite per i malati non abbienti devono comprendere, oltre tutte le voci che costituiscono il costo del ricovero, anche le spese riferentisi alle indagini ed alle cure necessarie.

Art. 82.

Per i ricoverati in corsia comune, a carico di enti mutualistici e assicurativi, l'amministrazione può stipulare apposita convenzione con detti enti, stabilendo, oltre la retta di ricovero non superiore a quella indicata dall'art. 81, un compenso fisso per ricoverato, distinto per branche di assistenza, da determinarsi in conformità delle norme che il Ministro per l'interno emanerà, inteso il Ministro per le corporazioni, e che dovrà essere devoluto dall'amministrazione ospedaliera ai sanitari curanti.

Art. 83.

Gli Istituti di cura possono, entro il limite di un decimo della loro capacità recettiva, accogliere malati paganti in proprio, sia in sale speciali, sia in corsie comuni, stabilendo tariffe di diaria e di cure e di interventi medico-chirurgici o di altra natura tali da realizzare un margine destinato a beneficio dei fini istituzionali dell'ente ed in speciale modo alla riduzione delle rette pei ricoveri d'urgenza.

La percentuale dei posti letto per malati a pagamento è stabilita in rapporto alla capacità recettiva di ogni reparto di medicina, chirurgia e delle specialità esistenti negli istituti di cura.

Le sale speciali per paganti possono comprendere due categorie:

a) la 1ª con camere ad un letto;
b) la 2ª con camere a più letti.

Le tariffe per i ricoverati nelle sale speciali ed in corsie comuni devono essere determinate dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dal Prefetto, prendendo a base la tariffa nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche approvata con decreto del Capo del Governo 7 agosto 1937, n. 2061, e tenendo altresì presenti i rapporti di impiego tra i sanitari e l'ente ospedaliero per la parte riguardante il trattamento economico di detti sanitari.

Le amministrazioni ospedaliere corrispondono ai sanitari curanti sui proventi sopra indicati una congrua quota da stabilirsi come nel comma precedente.

Art. 84.

Con le stesse modalità di cui all'articolo precedente saranno determinate le tariffe per le prestazioni agli abbienti, eseguite negli ambulatori, negli istituti di cure speciali, laboratori e gabinetti ospedalieri, e saranno erogati i relativi proventi.

CAPO III.

Riscontro diagnostico.

Art. 85.

Il riscontro diagnostico dei deceduti negli Istituti di cura viene eseguito in conformità delle disposizioni del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e del regolamento di polizia mortuaria.

Il sanitario che procede a detta indagine deve redigere apposita relazione da inviarsi al direttore sanitario, che ne dà comunicazione al primario e deve assicurarsi che la diagnosi anatomica sia trascritta sulla scheda clinica.

Quando venga accertata una diagnosi differente da quella fatta in vita e riportata nella scheda di morte, il direttore sanitario deve curare che venga apportata la necessaria rettifica, con nota a parte, della scheda di morte.

TITOLO IV.

PREPARAZIONE DEL PERSONALE DI IMMEDIATA ASSISTENZA.

CAPO I.

Scuole-convitto professionali per infermiere.

Art. 86.

Fermo restando il disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, le amministrazioni degli ospedali di prima categoria, in relazione ai propri bisogni assistenziali, devono predisporre locali idonei per la istituzione ed il funzionamento di una apposita scuola-convitto professionale per infermiere a norma dell'art. 133 del testo unico anzidetto.

Per la istituzione delle scuole sopra indicate, le amministrazioni ospedaliere hanno facoltà di stipulare convenzioni cogli enti indicati nel sopracitato art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 87.

Gli Istituti ospedalieri possono provvedere a loro carico per il funzionamento delle scuole.

Possono anche provvedervi a mezzo di opportune convenzioni con altri enti indicati dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

CAPO II.

Corsi teorico-pratici per assistenti tecnici e preparatori.

Art. 88.

E' in facoltà delle amministrazioni ospedaliere, presi accordi coi primari dei laboratori di ricerche o dei gabinetti radiologici, di aprire corsi teorico-pratici per istruire gli aspiranti ai posti di assistenti tecnici o preparatori.

La durata dei corsi, i programmi, le prove, le commissioni di esame, il rilascio dei certificati e le tasse di iscrizione sono approvati dal Ministro per l'interno.

Al personale insegnante è corrisposta una congrua retribuzione.

CAPO III.

Disposizioni speciali per l'assistenza infermiera presso ospedali appartenenti ad Ordini e Congregazioni religiose.

Art. 89.

Presso gli ospedali di Ordini e Congregazioni religiose, giuridicamente riconosciuti, che, per regola del loro istituto, ricoverano soltanto infermi di sesso maschile e nei quali l'assistenza immediata è fatta da appartenenti agli Ordini stessi, con assoluta esclusione di personale femminile, possono tenersi, con l'autorizzazione del Ministero per l'interno, corsi interni di insegnamento sulla base dei programmi vigenti per le scuole-convitto professionali per infermiere.

Agli appartenenti ai suddetti Ordini e Congregazioni, che al termine dei corsi avranno superato appositi esami, analoghi a quelli previsti per le scuole-convitto professionali per infermiere, saranno rilasciati dal Prefetto della Provincia attestati di idoneità all'esercizio dell'assistenza infermiera ed all'esercizio delle funzioni direttive unicamente presso gli ospedali di cui al precedente comma.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI PER IL PIO ISTITUTO DI S. SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA E PER GLI OSPEDALI DIPENDENTI DA ISTITUTI A CARATTERE INTERPROVINCIALE O NAZIONALE.

Art. 90.

Nulla è innovato alle norme in vigore per il Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, concernenti l'accettazione e dimissione degli infermi, nonchè circa la vigilanza e tutela sul predetto Pio Istituto.

Art. 91.

Per lo stesso Pio Istituto e per gli ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale, la nomina delle commissioni esaminatrici dei vari concorsi e le attribuzioni del Prefetto, previste dalle presenti norme, sono devolute al Ministro per l'interno.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 92.

Le istruzioni necessarie per la disciplina dei rapporti tra gli ospedali e le Regie cliniche saranno impartite dal Ministro per l'interno, d'accordo col Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 93.

Qualora un istituto di cura non possegga i requisiti igienico-sanitari, di cui alle presenti norme, il Prefetto può prescrivergli un termine entro il quale l'amministrazione interessata deve uniformarsi alle norme medesime.

Decorso tale termine, il Ministro per l'interno o il Prefetto adotteranno i provvedimenti che, a norma degli ordinamenti vigenti, rientrano nelle loro attribuzioni, o promuoveranno dalle altre Autorità i provvedimenti di loro competenza.

Art. 94.

I regolamenti interni degli ospedali e quelli relativi al personale sanitario e di assistenza devono essere, dopo la deliberazione da parte delle amministrazioni competenti ed i normali controlli degli organi, che, secondo gli ordinamenti dei vari enti ospedalieri, sono eventualmente chiamati a compierli, sottoposti alla omologazione del Ministro per l'interno o del Prefetto, secondo che trattisi di enti sottoposti alla vigilanza o alla tutela dell'Autorità centrale o locale.

Art. 95.

Entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme, il Prefetto o il Ministro per l'interno, a seconda che trattasi di enti locali o di enti a carattere interprovinciale o nazionale, provvederanno alla classificazione in categorie, ai sensi dell'art. 9, degli istituti di cura esistenti nella Provincia.

Le amministrazioni ospedaliere, entro un triennio dal provvedimento di classifica, di cui al comma precedente, dovranno uniformare alle presenti norme i propri regolamenti sanitari interni e quelli relativi al personale sanitario e di assistenza.

In difetto, provvederà di ufficio il Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità, per gli ospedali dipendenti da enti locali, o il Ministro per l'interno per gli ospedali a carattere interprovinciale o nazionale.

Art. 96.

Il personale sanitario, contemplato nel precedente art. 18, conserva il posto e la posizione di stabilità, quando abbia legittimamente acquisito tale posto e tale stabilità in base agli ordinamenti dell'ente, ed è ammesso, se ancora non stabile, a completare il periodo di prova e, se stabile, è mantenuto nel posto fino al raggiungimento dei limiti di età o al verificarsi di altre cause di cessazione dal servizio, ai sensi dello stesso art. 18.

Art. 97.

Nel caso in cui i particolari ordinamenti degli enti designino con espressioni diverse i posti di sopriutendente sanitario, direttore, primario, ecc., se nella sostanza le funzioni sono eguali, i titolari hanno diritto di mantenere il posto assumendo la nuova qualifica.

Art. 98.

Il personale già stabile, appartenente a quelle categorie che per i nuovi ordinamenti non possono acquistare la stabilità, ha diritto a mantenere il posto fino al raggiungimento dei limiti di età, eventualmente stabiliti negli ordinamenti degli enti, ma non oltre, in ogni caso, il limite di età di 50 anni per gli aiuti, di 45 anni per gli assistenti e di 50 anni per le ostetriche capo e per le ostetriche.

Art. 99.

Entro un triennio, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dei singoli regolamenti degli enti, e per i primi due concorsi, possono partecipare ai concorsi per direttori sanitari, vice direttori ed ispettori medici ospedalieri, senza limite di età, anche i sanitari che ricoprano posti di ruolo in qualità di aiuti, di coadiutori ordinari ed aggiunti o abbiano altri incarichi o mansioni negli ospedali o cliniche o Regi istituti d'igiene, sempre che detti incarichi o mansioni siano ritenuti sufficienti per consentire la partecipazione ai concorsi medesimi, a giudizio insindacabile delle commissioni giudicatrici dei concorsi, di cui alle presenti norme.

Art. 100.

I componenti delle Commissioni giudicatrici, di cui agli articoli 48 lett. *d*), 64 lett. *c*), 68 lett. *e*), 72 lett. *e*), 75 lett. *c*) e 76 lett. *c*), saranno:

a) il rappresentante del Sindacato Nazionale di categoria, nel caso che si tratti di concorsi a posti di assistente, di farmacisti o di ostetriche;

b) il rappresentante dell'Associazione nazionale Fascista del pubblico impiego, nel caso si tratti di concorsi ai posti superiori.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 101.

E' abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme o incompatibile con esse.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1632.
Norme riguardanti le espropriazioni occorse per la costruzione della Casa Littoria in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 322, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 951, recante l'autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a curare la costruzione della « Casa Littoria » in Roma;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di sospendere l'applicazione dell'art. 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in rapporto alle espropriazioni effettuate in base al R. decreto-legge 8 marzo 1934-XII, n. 550, convertito nella legge 4 giugno 1934-XII, n. 1013;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà accordata agli espropriati dall'art. 61 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, non si applica alle espropriazioni eseguite dal Governatorato di Roma in base al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1013, salvo l'obbligo fatto al Governatorato dall'art. 2, primo comma, dello stesso decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — STARACE — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 luglio 1938-XVI, n. 1633.
Autorizzazione all'Istituto « Principe di Napoli » per i ciechi d'ambo i sessi, in Napoli, ad accettare un legato.

N. 1633. R. decreto 24 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto « Principe di Napoli » per i ciechi d'ambo i sessi in Napoli, viene autorizzato ad accettare il legato di tre immobili, siti in Napoli, disposto in suo favore dal sig. Francesco Avolio fu Leopoldo, con testamento pubblico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 29 luglio 1938-XVI, n. 1634.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cardinale Diomede Falconio », con sede in Pescocostanzo (Aquila).

N. 1634. R. decreto 29 luglio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cardinale Diomede Falconio », con sede in Pescocostanzo (Aquila), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 17 agosto 1938-XVI, n. 1635.
Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali, in Turate, ad accettare un legato.

N. 1635. R. decreto 17 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 25.000 nominali, in titoli dello Stato, rendita 5 %, disposto a suo favore dalla signora Adina Locatelli vedova Locatelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE 17 ottobre 1938-XVI.
Autorizzazione all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia ad accettare la donazione di alcuni immobili disposta dalla Società anonima Puricelli.

IL DUCE

Visto l'atto 23 dicembre 1937-XV, per notar cav. Salvatore Stella, registrato a Palermo il 7 gennaio 1938-XVI, con il quale la Società anonima « Puricelli-Strade e Cave » ha donato all'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia un fabbricato sito in Palermo, alla via Alessio Narbone n. 40, con le sue dipendenze e pertinenze, attualmente destinato ad uso di asilo infantile, nonchè i mobili e gli oggetti di cui l'asilo stesso è fornito;
Vista l'istanza dell'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia diretta ad ottenere l'autorizzazione ad accettare la predetta donazione;
Visto il parere favorevole dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;
Considerata la convenienza per l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia di accettare la donazione stessa;
Visti gli articoli 3 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 67 del regolamento approvato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642;

Decreta:

L'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia è autorizzata ad accettare la donazione degli immobili e mobili suindicati, disposta dalla Società anonima Puricelli.

Roma, addì 17 ottobre 1938 - Anno XVI

p. Il DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
MEDICI

(4044)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 19 ottobre 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1582, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 14 luglio 1938.

(4024)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 19 ottobre 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1578, che ha dato esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 28 maggio 1938, inteso a prorogare al 24 giugno 1938 la data di denunzia prevista dagli Accordi italo-romeni del 13 febbraio 1937.

(4025)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 19 ottobre 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1581, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 23 giugno 1938, inteso a prorogare al 31 luglio 1938, l'Accordo commerciale e l'Accordo per regolare i pagamenti, conclusi in Roma fra i due Paesi il 13 febbraio 1937.

(4026)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 19 ottobre 1938-XVI l'unito disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n 1576, che ha dato esecuzione all'Accordo concluso in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 17 maggio - 12 giugno 1938 per la importazione in franchigia di libri, giornali, riviste ed altro.

(4027)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo con nota in data 15 ottobre 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1555. che aggiorna le disposizioni vigenti sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

(4038)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 17 ottobre 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1579, che approva una convenzione stipulata tra l'amministrazione della guerra e il comune di Pesaro, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria.

(4039)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 17 ottobre 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1577, che approva una convenzione stipulata tra l'amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria.

(4040)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che, in data 15 ottobre 1938-XVI, S. E. il Ministro per le finanze ha rimessso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1495, che consente dilazione per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato alla Sezione di Credito agrario dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie.

(4028)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 18 ottobre 1938-XVI, all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1527, concernente il finanziamento della produzione del seme bachi per il consumo del 1939-XVII.

(4029)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, concernente agevolazioni tributarie per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli migliorati.

(4030)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 ottobre 1938-XVI il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1457, concernente provvidenze a favore degli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria.

(4031)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 19 ottobre 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1560, che apporta modifiche alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente di mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1938-XVI, n. 234.

(4032)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 15 ottobre 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1522, che autorizza la spesa di L. 31.000.000 per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie e urgenti a pagamento non differito nell'Italia meridionale ed insulare.

(4033)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 15 ottobre 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1504, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 2.700.000 per il completamento degli arredamenti del nuovo porto interno di Livorno.

(4034)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 15 ottobre 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1523, col quale si autorizza l'ulteriore spesa di L. 435.000 per il completamento del palazzo comunale di Zara.

(4035)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 15 ottobre 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1488, recante autorizzazione della spesa di L. 20.000.000 per opere pubbliche nei Comuni colpiti dal terremoto del 15 gennaio 1915.

(4036)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 19 ottobre 1938-XVI, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 986, recante autorizzazione di contributo per L. 1.000.000 al comune di Messina per lavori di risanamento dell'abitato.

(4037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova a sostituirsi al Credito Italiano, con sede in Genova, nell'esercizio delle filiali di Albenga (Savona) e Sestri Levante (Genova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 11 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova, con sede in Genova, ed il Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Albenga (Savona) e Sestri Levante (Genova);

Autorizza

la Cassa di risparmio e Monte di pietà di Genova, con sede in Genova, a sostituirsi al Credito Italiano, banca di interesse nazionale con sede in Genova, nell'esercizio delle filiali di Albenga (Savona) e Sestri Levante (Genova) in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere rispettivamente dal 3 novembre 1938-XVII e 10 novembre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4000)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Pisa a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Lucca nell'esercizio della filiale di Pontedera (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 12 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, e la Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Pontedera (Pisa);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, nell'esercizio della filiale di Pontedera (Pisa), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 31 ottobre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4005)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Firenze a sostituirsi alla Cassa di risparmi e depositi di S. Miniato (Pisa) nell'esercizio della filiale di Fucecchio (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 12 ottobre 1938-XVI fra la Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, e la Cassa di risparmi e depositi di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa), relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Fucecchio (Firenze)

Autorizza

la Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, a sostituirsi alla Cassa di risparmi e depositi di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa), nell'esercizio della filiale di Fucecchio (Firenze) in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 29 ottobre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(4008)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 21 posti di archivista all'estero di 3ª classe

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708;
Veduto il R. decreto-legge 9 settembre 1938-XVI, n. 1505;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso a ventuno posti di archivista all'estero di 3ª classe (gruppo *C* grado 11°) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero degli affari esteri, riservato agli impiegati di tale ruolo appartenenti ai gradi 11° (archivisti) e 12° (applicati), questi ultimi purchè abbiano almeno sei anni di servizio effettivo di ruolo.
Il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla

data del 28 ottobre 1922 sarà computato in aumento al servizio effettivo di ruolo ai fini del raggiungimento dell'anzidetto periodo di sei anni.

Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti il medesimo periodo di sei anni sarà ridotto ad anni quattro.

Art. 2.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni predette, vogliono partecipare al concorso, dovranno farne domanda in carta bollata da L. 6. La domanda dovrà essere inoltrata, per via gerarchica, alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione interna non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

L'ammissione al concorso sarà disposta con decreto Ministeriale da comunicarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

L'esame di concorso consterà di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea dal Trattato di Vienna (1815) ai nostri giorni, e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano in francese;

3° leggi organiche fondamentali dello Stato fascista;

4° organizzazione e funzionamento degli archivi con speciale riguardo all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri sia presso l'Amministrazione centrale che all'estero.

La prova orale avrà per oggetto le materie delle prove scritte e comprenderà inoltre nozioni elementari di statistica.

I candidati potranno, nell'istanza di ammissione al concorso, chiedere di sostenere prove supplementari di altre lingue oltre il francese.

Le prove di esame si svolgeranno nei giorni e nei locali che saranno indicati con apposito avviso.

Art. 5.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento delle prove di esame, alle operazioni della Commissione esaminatrice, alla formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori saranno osservate le disposizioni contenute nel capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati i quali avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sette decimi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI

CIANO.

(4073)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria navale e meccanica provvisti di pratica professionale per l'assunzione di un ispettore navale presso il « Registro Italiano Navale ed Aeronautico ».

1. Il Registro Italiano Navale ed Aeronautico bandisce un concorso per titoli tra cittadini italiani laureati in ingegneria navale e meccanica, per l'assunzione di un Ispettore navale nel personale tecnico di ruolo.

2. Possono partecipare al concorso gli ingegneri navali e meccanici di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli iscritti al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino a un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. Condizione indispensabile per la partecipazione al concorso è che i concorrenti coi loro titoli dimostrino di avere effettiva pratica e competenza professionale, costituendo titolo preferenziale per il presente concorso la pratica e competenza professionale nel campo degli apparati motori.

4. I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (Roma, via Nazionale n. 163) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente iscritto al P. N. F. nonchè la data di prima iscrizione;

c) certificato comprovante la razza di appartenenza;

d) diploma originale di laurea, ovvero copia autentica;

e) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione ed il voto riportato nell'esame di laurea;

f) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;

g) titoli tecnici posseduti dal concorrente per dimostrare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3°;

h) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante quali lingue il concorrente conosce;

i) certificato rilasciato dalla competente autorità, comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti politici;

l) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

m) certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;

n) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

o) stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio.

I certificati di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

5. La Commissione giudicatrice, dopo l'esame dei titoli presentati e dopo aver sottoposto i concorrenti per i quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà in ordine graduatorio di merito i concorrenti giudicati idonei.

6. Costituiscono altresì titoli preferenziali: *a*) decorazioni al valor militare; *b*) iscrizione al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922; *c*) stato di ex combattente.

7. Al primo in graduatoria sarà assegnato il posto messo a concorso.

Entro il termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso il R.I.N.A. potrà assumere altri ispettori scelti fra gli idonei in ordine di graduatoria.

8. L'ispettore assunto in servizio godrà inizialmente di competenze globali di L. 23.000 circa che dopo 16 anni, a seguito di successivi scatti di stipendio a determinati intervalli, raggiungeranno circa L. 37.000 annue, oltre gli eventuali assegni di operosità e di rendimento.

9. Il limite di età per il servizio del personale tecnico navale è di anni 62.

10. Gli assegni su citati sono lordi di imposta di ricchezza mobile (8 per cento) e della ritenuta del trattamento di pensione.

11. Al personale di ruolo è assicurato trattamento di pensione. A titolo di esempio, al funzionario che al raggiungimento del limite di età abbia compiuto 27 anni di servizio di ruolo percorrendo la normale carriera, compete una pensione annua netta di L. 22.500 circa.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti, che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

12. Il R.I.N.A. indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo avere assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non sono ritenuti idonei al servizio.

13. La classifica di idoneità è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i singoli concorrenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero delle comunicazioni.

14. La nomina ad ispettore navale, di cui al presente bando di concorso, dovrà essere confermata dal Comitato direttivo del R.I.N.A. dopo sei mesi di servizio di piena soddisfazione dell'Istituto.

15. Oltre alle condizioni di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;
b) assenza di obesità;
c) assenza di ernie;
d) vista buona, pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;
e) percezione perfetta dei colori;
f) udito normale;
g) olfatto normale;
h) sistema nervoso integro;
i) assenza di vertigini e lipotimie.

16. Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti a Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dal loro domicilio.

Il presidente del Registro Italiano navale ed aeronautico
A. Baistrocchi

(3988)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria navale e meccanica per l'assunzione di un allievo ispettore navale presso il « Registro Italiano Navale ed Aeronautico ».

1. Il « Registro Italiano Navale ed Aeronautico » bandisce un concorso per titoli fra cittadini italiani laureati in ingegneria navale e meccanica per l'assunzione di un allievo ispettore navale nel personale tecnico di ruolo.

2. Possono partecipare al concorso gli ingegneri navali e meccanici di età non superiore ai 35 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli inscritti al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

3. I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella « *Gazzetta Ufficiale* » del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (Roma, via Nazionale n. 163) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al P.N.F. nonchè la data di prima inscrizione;
c) certificato comprovante la razza di appartenenza;
d) diploma originale di laurea, ovvero, copia autentica;
e) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione navale, ed il voto riportato nell'esame di laurea;
f) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;
g) titoli tecnici che il concorrente crederà utile produrre, nel proprio interesse, per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia navale e meccanica;
h) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante quali lingue il concorrente conosce;
i) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti politici;
l) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;
m) certificato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;
n) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
o) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio;

I certificati di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente bando.

4. La Commissione giudicatrice, dopo l'esame dei titoli presentati e dopo aver sottoposto i concorrenti pei quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà, in ordine graduatorio di merito, i concorrenti giudicati idonei.

5. Titoli preferenziali sono:
a) decorazioni al valor militare;
b) inscrizione al P.N.F. in data anteriore al 28 ottobre 1922;
c) stato di ex combattente.

6. Al primo in graduatoria sarà assegnato il posto messo a concorso.

Entro il termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso il R.I N.A. potrà assumere altri allievi ispettori, scelti, fra gli idonei, in ordine di graduatoria.

7. L'allievo ispettore assunto presterà sei mesi di prova nel personale non di ruolo a retribuzione fissa; durante tale periodo di prova potrà, ad insindacabile giudizio del Comitato direttivo, essere dispensato dal servizio. Dopo sei mesi di soddisfacente servizio, sarà assunto in ruolo, mantenendo per i successivi 18 mesi la qualifica di allievo ispettore.

8. Nel periodo di prova l'allievo ispettore avrà la retribuzione annua di L. 11.700 circa (ridotta di un quarto se destinato a prestare servizio nella sede di sua abituale dimora).

Al passaggio in ruolo dopo sei mesi di prova, si inizia la carriera con competenze globali di L. 15.000 circa oltre l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti statali.

9. La carriera consente al funzionario di raggiungere dopo 22 anni di servizio di piena soddisfazione dell'Istituto, con la qualifica di ispettore principale, competenze globali di circa L. 37.000 oltre eventuali assegni di operosità e di rendimento.

10. Gli assegni su citati sono lordi di imposta di ricchezza mobile (8 per cento) e di ritenuta di trattamento di pensione.

11. Il limite di età del servizio del personale tecnico navale è di anni 62.

12. Al personale di ruolo è assicurato trattamento di pensione. A titolo di esempio ad un funzionario che al raggiungimento del limite di età abbia compiuto 32 anni di servizio di ruolo percorrendo la normale carriera, compete una pensione annua netta di L. 27.000 circa.

13. I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti che disciplinano la carriera del personale ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

14. Il R.I.N.A. indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto le maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso coloro che a suo giudizio insindacabile non sono ritenuti idonei al servizio.

15. La classifica di idoneità è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i relativi aspiranti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero delle comunicazioni.

16. Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità di servizio si richiede:
a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;
b) assenza di obesità;
c) assenza di ernie;
d) vista buona pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;
e) percezione perfetta dei colori;
f) udito normale;
g) olfatto normale;
h) sistema nervoso integro;
i) assenza di vertigini e lipotimie.

17. Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dal loro domicilio.

Il presidente del Registro Italiano navale ed aeronautico:
A. Baistrocchi

(3989)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.